

*Handwritten signature*  
GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORPO

VENEZIA GIULIA



LA GAZZETTA  
DEL  
GOVERNO MILITARE ALLEATO

No. 18 — 15 Maggio 1946

Indice . . . . . pag. 47

Publicato dal Governo Militare Alleato  
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato  
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo  
e Governatore Militare

# Governo Militare Alleato

## 13 CORPO

---

---

### Ordine Generale N. 52

#### AUMENTO DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI DI GUERRA

Attesa l'opportunità e la necessità di concedere degli aumenti sulle pensioni e sugli assegni di guerra, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il «Territorio»).

Io, H. P. P. ROBERTSON. Colonnello O. B. E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o :

#### ARTICOLO I

##### Aumento delle pensioni di guerra

##### SEZIONE 1:

Le pensioni privilegiate di guerra dirette sono aumentate in conformità alle annessi tabelle C e D che costituiscono parte integrante del presente Ordine, e sostituiscono rispettivamente le Tabelle C e D allegate alla legge 19 febbraio 1942, No. 137, abrogate dal presente Ordine.

##### SEZIONE 2:

Le pensioni privilegiate ed altre pensioni di guerra indirette sono aumentate in conformità alle Tabelle G, H, I, L, G-1, H-1, I-1, e L-1 annesse al presente Ordine e costituenti parte integrante dello stesso, le quali sostituiscono rispettivamente le Tabelle G, H, I, L, G-1, H-1, I-1 ed L-1 allegate alla legge 20 febbraio 1941, No. 67, abrogate col presente Ordine.

##### SEZIONE 3:

Le pensioni e gli assegni di guerra per i genitori e gli ascendenti diretti che fungono da genitori (avi allevatori) ed ai collaterali, sono aumentati in conformità alle Tabelle M, N, O, e P, allegate al presente Ordine, e costituenti parte integrante dello stesso, che sostituiscono, rispettivamente, le Tabelle G, H, I ed L allegate al R. D. 12 gennaio 1923, No. 1491, modificate dall'Art. 2 della legge 20 febbraio 1941 e dall'Art. 1 della legge dell'11 luglio 1942, No. 879, abrogate dal presente Ordine.

## ARTICOLO II

Aumento degli assegni particolari aventi carattere di pensioni di guerra

### SEZIONE 1:

Gli assegni di superinvalidità di cui alla Tabella E allegata alla legge 19 febbraio 1942, No. 137, sono aumentati col presente Ordine nelle seguenti misure annuali con riferimento ai paragrafi della suddetta Tabella:

Lettera A	annue	.	.	.	.	.	.	.	Lire	40.000.—
»	Abis	»	.	.	.	.	.	.	»	35.000.—
»	B	»	.	.	.	.	.	.	»	30.000.—
»	C	»	.	.	.	.	.	.	»	23.000.—
»	D	»	.	.	.	.	.	.	»	20.000.—
»	E	»	.	.	.	.	.	.	»	18.000.—
»	F	»	.	.	.	.	.	.	»	13.000.—
»	G	»	.	.	.	.	.	.	»	6.000.—

### SEZIONE 2:

Gli assegni per cumulo di infermità di cui alla Tabella F allegata alla legge 19 febbraio 1942, No. 137, sono col presente Ordine raddoppiati.

### SEZIONE 3:

L'assegno supplementare spettante, ai sensi dell'Articolo 2 della legge 10 febbraio 1942, No. 137, agli invalidi di prima categoria i quali non fruiscono di assegni di superinvalidità, è elevato ad annue L. 3.000.—

### SEZIONE 4:

Gli assegni supplementari di cura, di cui all'Art. 3 della legge 19 febbraio 1942, No. 137, sono elevati ad annue L. 2.800.— a favore degli invalidi affetti da infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, ad annue L. 1.800.— quando le stesse infermità siano ascrivibili alle categorie dalla sesta all'ottava.

### SEZIONE 5:

L'aumento integratore per i figli spettante agli invalidi di prima categoria a norma dell'Art. 5 della legge 19 febbraio 1942, No. 137, è elevato ad annue L. 1.000.— per ciascun figlio.

### SEZIONE 6:

L'aumento integratore per gli orfani previsto dall'Art. 3 della legge 20 febbraio 1941, No. 67, è elevato ad annue L. 1.200.— per ciascun orfano, ferme restando le condizioni stabilite dall'Art. stesso.

#### SEZIONE 7:

- a) L'assegno speciale di previdenza di cui all'Art. 6 della legge 19 febbraio 1942, No. 137, a favore dei mutilati ed invalidi bisognosi ed incollocabili, è elevato ad annue L. 4.320.— se provvisti di pensione od assegno rinnovabile in base all'allegata Tabella C, e ad annue L. 3.780.— se provvisti di pensione od assegno rinnovabile in base all'allegata Tabella D.
- b) Restano ferme le disposizioni che regolano la concessione del predetto assegno, contenute nel R. D. L. 27 ottobre 1937, No. 1879, convertito nella legge 30 dicembre 1937, No. 2323, e modificate dagli Art. 7 e 8 della legge 19 febbraio 1942, No. 137.

#### SEZIONE 8:

Le pensioni di reversibilità ordinaria spettanti a norma dell'Art. 35 del R. D. L. 12 luglio 1923, No. 1491, alle vedove ed agli orfani di militari deceduti anteriormente al 1.º luglio 1945, sono aumentate del cinquanta per cento.

#### SEZIONE 9:

Resta ferma la riduzione di un quarto prevista dall'Art. 4 della legge 19 febbraio 1942, No. 137, per gli assegni di superinvalidità, supplementare e di cura.

### ARTICOLO III

Determinazione dell'integrazione speciale temporanea prevista dall'Ordine Generale No. 34

In merito alle pensioni e agli assegni di guerra il cui ammontare venne stabilito anteriormente al 1.º luglio 1945, le integrazioni speciali temporanee delle pensioni di guerra previste dagli Art. V e VI dell'Ordine Generale No. 34 del 31 dicembre 1945, saranno determinate in conformità alle aliquote e agli aumenti previsti dal presente Ordine.

### ARTICOLO IV

#### Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della firma da parte mia, e tutte le aliquote e gli aumenti nello stesso contenuti avranno effetto a partire dal 30 giugno 1945.

Trieste, 3 aprile 1946.

H. P. P. ROBERTSON,

Colonnello O.B.E.

f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

## TABELLA „C“

## PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA DIRETTE

(Art. 15, 1.º comma, del R. Decreto 12 luglio 1923, No. 1491)

GRADI	CATEGORIE DI PENSIONI							
	Cat. I	Cat. II	Cat. III	Cat. IV	Cat. V	Cat. VI	Cat. VII	Cat. VIII
Maresciallo d'Italia e generale d'armata .....	35.100	32.810	30.090	28.460	24.085	19.550	14.945	11.450
Generale di corpo d'armata .....	33.750	31.500	29.325	27.720	21.800	17.585	13.595	10.170
Generale di divisione e tenente generale .....	32.400	28.875	26.050	23.545	19.190	14.475	11.960	8.945
Generale di brigata e maggior generale .....	31.050	24.380	22.150	20.375	16.305	13.145	10.160	7.595
Colonnello .....	29.970	23.405	21.275	19.225	15.690	12.660	9.790	7.080
Tenente colonnello .....	28.630	22.305	20.270	18.315	14.680	11.845	9.160	6.625
Maggiore .....	27.535	21.430	19.475	17.600	14.100	11.375	8.795	6.360
Capitano .....	23.330	18.255	16.590	14.990	11.920	9.620	7.445	5.380
Tenente .....	19.740	15.210	13.810	12.465	9.495	7.660	5.925	4.275
Sottotenente .....	17.320	13.290	12.060	10.880	8.285	6.680	5.165	3.725
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1.a e 2.a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi .....	14.460	11.265	9.690	8.705	7.055	6.055	4.640	3.295
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere di Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.º nocchiere ed altri militari pareg- giati a tali gradi .....	12.625	9.780	8.765	7.805	5.780	4.625	3.530	2.580
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottocnocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi .....	11.855	8.590	7.695	6.830	4.820	3.865	2.955	2.095
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1.a e 2.a classe di altre categorie	10.610	7.860	7.020	6.215	4.220	3.380	2.580	1.820

## TABELLA „D“

## PENSIONI DI GUERRA DIRETTE

(Art. 15, 2.o comma, del R. Decreto 12 luglio 1923, No. 1491)

GRADI	CATEGORIE DI PENSIONI							
	Cat. I	Cat. II	Cat. III	Cat. IV	Cat. V	Cat. VI	Cat. VII	Cat. VIII
Maresciallo d'Italia e generale d'armata .....	33.750	31.500	28.560	27.225	23.405	18.730	14.310	10.810
Generale di corpo d'armata .....	32.400	30.185	28.050	25.615	21.290	18.185	13.310	9.980
Generale di divisione e tenente generale .....	31.050	27.760	25.280	22.900	18.680	15.080	11.675	8.755
Generale di brigata e maggior generale .....	29.700	23.470	21.375	19.720	15.795	12.750	9.875	7.405
Colonnello .....	28.320	22.455	20.465	18.555	15.155	12.245	9.490	6.890
Tenente colonnello .....	26.925	21.335	19.445	17.630	14.145	11.430	8.860	6.430
Maggiore .....	25.825	20.465	18.655	16.910	13.565	10.965	8.495	6.165
Capitano .....	21.545	17.290	15.720	14.265	11.360	9.185	7.130	5.175
Tenente .....	17.855	14.145	12.900	11.705	8.935	7.225	5.605	4.070
Sottotenente .....	15.435	12.225	11.150	10.120	7.725	6.245	4.485	3.520
Aiutante di battaglie, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1.a e 2.a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi .....	12.495	10.075	8.715	7.895	6.470	5.595	4.305	3.080
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.o nocchiere ed altri militari pareg- giati a tali gradi .....	10.495	8.595	7.790	6.995	5.195	4.170	3.195	2.365
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, ca- porale e carabiniere, sottocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi .....	9.670	7.330	6.615	5.930	4.195	3.380	2.600	1.865
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1.a e 2.a classe di altre categorie	8.425	6.550	5.905	5.285	3.600	2.900	2.230	1.595

## TABELLA «G»

## Pensioni privilegiate di guerra indirette

(Art. 23, comma 1.o, del R. decreto 12 luglio 1923, No. 1491)

	Importo della pensione
Maresciallo d'Italia e generale d'armata . . . . .	L. 20.000
Generale di corpo d'armata . . . . .	» 20.000
Generale di divisione e tenente generale . . . . .	» 20.000
Generale di brigata e maggiore generale . . . . .	» 20.000
Colonnello . . . . .	» 19.620
Tenente colonnello . . . . .	» 18.360
Maggiore . . . . .	» 17.640
Capitano . . . . .	» 14.220
Tenente . . . . .	» 11.340
Sottotenente . . . . .	» 9.900
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1a e 2a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	» 7.440
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.o nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	» 5.920
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	» 4.800
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto; marinaio comune di 1a e 2a classe di altre categorie . . . . .	» 3.960

## TABELLA «H»

## Pensioni di guerra indirette

(Art. 23 comma 2.o, del R. decreto 12 luglio 1923, No. 1491)

	Importo della pensione
Maresciallo d'Italia e generale d'armata . . . . .	L. 19.000
Generale di corpo d'armata . . . . .	» 19.000
Generale di divisione e tenente generale . . . . .	» 19.000
Generale di brigata e maggiore generale . . . . .	» 19.000
Colonnello . . . . .	» 18.900
Tenente colonnello . . . . .	» 17.640
Maggiore . . . . .	» 16.920
Capitano . . . . .	» 13.500
Tenente . . . . .	» 10.620

Sottotenente . . . . .	1.	9.180
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1a e 2a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	»	6.720
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.o nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	»	5.200
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	»	4.080
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1a e 2a classe di altre categorie . . . . .	»	3.240

TABELLA «I»

Pensioni privilegiate di guerra indirette

(Art. 26 del R. decreto 12 luglio 1923, No. 1491)

		Importo della pensione
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1a e 2a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	L.	8.240
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.o nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	»	7.440
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	»	7.200
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1a e 2a classe di altre categorie . . . . .	»	6.240

TABELLA «L»

Pensioni di guerra indirette

(Art. 26 del R. decreto 12 luglio 1923, No. 1491)

		Importo della pensione
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1a e 2a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	L.	7.520
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.o nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	»	6.720
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	»	6.480
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1a e 2a classe di altre categorie . . . . .	»	5.520



TABELLA «G-1»

## Pensioni privilegiate di guerra indirette nei casi di cumulo con trattamento ordinario di quiescenza

	Importo della pensione
Maresciallo d'Italia e generale d'armata . . . . .	11.500
Generale di corpo d'armata . . . . .	» 11.500
Generale di divisione e tenente generale . . . . .	» 11.500
Generale di brigata e maggiore generale . . . . .	» 11.500
Colonnello . . . . .	» 11.250
Tenente colonnello . . . . .	» 10.550
Maggiore . . . . .	» 10.145
Capitano . . . . .	» 8.225
Tenente . . . . .	» 6.605
Sottotenente . . . . .	» 5.795
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1a e 2a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	» 4.635
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.º nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	» 3.735
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottocnocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	» 3.420
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1a e 2a classe di altre categorie . . . . .	» 2.970

TABELLA «H-1»

## Pensioni di guerra indirette nei casi di cumulo con trattamento ordinario di quiescenza

	Importo della pensione
Maresciallo d'Italia e generale d'armata . . . . .	L 11.000
Generale di corpo d'armata . . . . .	» 11.000
Generale di divisione e tenente generale . . . . .	» 11.000
Generale di brigata e maggiore generale . . . . .	» 11.000
Colonnello . . . . .	» 10.630
Tenente colonnello . . . . .	» 9.920
Maggiore . . . . .	» 9.515
Capitano . . . . .	» 7.595
Tenente . . . . .	» 5.975
Sottotenente . . . . .	» 5.165
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1a e 2a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	» 4.005

Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.o nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	L.	3.105
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	»	2.750
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1a e 2a classe di altre categorie . . . . .	»	2.430

TABELLA «I-1»

Pensionari privilegiate di guerra indirette nei casi di cumulo con trattamento ordinario di quiescenza

		Importo della pensione
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1a e 2a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	L.	4.935
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.o nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	»	4.425
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	»	4.320
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1a e 2a classe di altre categorie . . . . .	»	3.825

TABELLA «L-1»

Pensioni di guerra indirette nei casi di cumulo con trattamento ordinario di quiescenza

		Importo della pensione
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1a e 2a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	L.	4.305
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.o nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	»	3.795
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	»	3.690
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1a e 2a classe di altre categorie . . . . .	»	3.285

## TABELLA «M»

## Assegno alimentare privilegiato di guerra

(Art. 37 del R. decreto 12 luglio 1923, No. 1491)

## IMPORTO DELL'ASSEGNO

	genitori, collaterali ed avi allevatori di de- dutto per causa di guerra	genitori, che hanno per- duto l'unico figlio ma- schio o più figli per cau- sa di guerra
	Lire	Lire
Maresciallo d'Italia e generale d'armata . . . . .	21.000	22.500
Generale di corpo d'armata . . . . .	20.035	21.465
Generale di divisione e tenente generale . . . . .	17.640	18.900
Generale di brigata e maggiore generale . . . . .	14.995	16.065
Colonnello . . . . .	13.735	14.715
Tenente colonnello . . . . .	12.850	13.770
Maggiore . . . . .	12.350	13.230
Capitano . . . . .	9.955	10.665
Tenente . . . . .	7.940	8.505
Sottotenente . . . . .	6.930	7.425
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1a e 2a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	5.210	5.580
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, ser- gente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.o nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	4.145	4.440
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	3.360	3.600
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1a e 2a classe di altre categorie . . . . .	2.770	2.970

## TABELLA «N»

## Assegno alimentare di guerra

(Art. 37 del R. decreto 12 luglio 1923, No. 1491)

	Lire	Lire
Maresciallo d'Italia e generale d'armata . . . . .	20.440	21.900
Generale di corpo d'armata . . . . .	19.530	20.925
Generale di divisione e tenente generale . . . . .	17.135	18.360
Generale di brigata e maggiore generale . . . . .	14.490	15.525
Colonnello . . . . .	13.230	14.175
Tenente colonnello . . . . .	12.350	13.230
Maggiore . . . . .	11.845	12.690
Capitano . . . . .	9.450	10.125

IMPORTO DELL'ASSEGNO

	genitori, collaterali ed avì allevatori di de- duto per causa di guerra	genitori, che hanno per- duto l'unico figlio ma- schio o più figli per cau- sa di guerra
	Lire	Lire
Tenente . . . . .	7.435	7.965
Sottotenente . . . . .	6.425	6.885
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1a e 2a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	4.705	5.040
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, ser- gente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.o nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	3.640	3.900
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	2.855	3.060
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1a e 2a classe di altre categorie . . . . .	2.270	2.430

TABELLA «O»

Assegno alimentare privilegiato di guerra

(Art. 37, ultimo comma del R. decreto 12 luglio 1923, No. 1491)

	Lire	Lire
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1a e 2a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	5.770	6.180
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, ser- gente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.o nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	5.210	5.580
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	5.040	5.400
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1a e 2a classe di altre categorie . . . . .	4.370	4.680

TABELLA «P»

Assegno alimentare di guerra

(Art. 37, ultimo comma del R. decreto 12 luglio 1923, No. 1491)

Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme,  
nocchiere di 1a e 2a classe ed altri militari

IMPORTO DELL'ASSEGNO

	genitori, collaterali ed avi allevatori di dece- duto per causa di guerra	genitori, che hanno per- duto l'unico figlio ma- schio o più figli per cau- sa di guerra
	Lire	Lire
pareggiati a tali gradi . . . . .	5.265	5.640
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, ser- gente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2.o nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	4.705	5.040
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . . . . .	4.535	4.860
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1a e 2a classe di altre categorie . . . . .	3.865	4.140

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
13 CORPO

Ordine N. 84

**AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA RICOSTRUZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI  
DA EVENTI BELLICI — SUPPLEMENTO ALL'ORDINE GENERALE No. 31**

Ritenuta l'opportunità e la necessità di modificare l'Ordine Generale No. 31, di data 18 dicembre 1945, che provvede alle agevolazioni tributarie per la ricostruzione di edifici danneggiati da eventi bellici con l'aggiunta di una disposizione concernente l'imposta ipotecaria;

Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O. B. E. f. f. di Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

o r d i n o :

ARTICOLO I

Aggiunta di un supplemento all'articolo IV-A dell'Ordine Generale No. 31

SEZIONE 1:

E' modificato l'articolo IV-A dell'Ordine Generale No. 31, di data 18 dicembre 1945 nel senso che comprenderà un'ulteriore agevolazione tributaria per la ricostruzione di edifici danneggiati da eventi bellici e relativa alla imposta ipotecaria su tutti gli atti e contratti indicati nel summenzionato Ordine Generale che è stabilito nella misura fissa prevista dalla Legge. L'articolo IV-A del suddetto Ordine è conformemente modificato col testo seguente:

A) — *Tassa di Registro e imposta ipotecaria.*

La tassa di Registro e l'imposta ipotecaria sugli atti e contratti predetti è stabilita nella misura fissa prevista dalla Legge.

## SEZIONE 2:

Restano ferme, a tutti gli effetti della legge, le rimanenti disposizioni dell'Ordine Generale No. 31.

### ARTICOLO II

Data di entrata in vigore del presente Ordine

Il presente Ordine entrerà in vigore al 1 febbraio 1946, data dell'entrata in vigore dell'Ordine Generale No. 31.

Trieste, li 12 marzo 1946.

**H. P. P. ROBERTSON,**

Colonnello O.B.E.

f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

## GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORPO

---

### Ordine N. 90

#### NUOVE DISPOSIZIONI PER I CONTRASSEGNI DI STATO PER I LIQUORI

Atteso che si è ritenuto necessario stabilire delle nuove disposizioni per i contrassegni di Stato per i liquori in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata «Il Territorio»),

Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O. B. E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o :

#### ARTICOLO I

##### Identificazione di recipienti

- a) Per la identificazione dei recipienti contenenti liquori alcoolici e agli effetti dell'articolo 3 del R. D. L. 2 febbraio 1933 No. 23, sarà usata dall'Amministrazione finanziaria una speciale fascetta, costituita da una striscia di carta filigranata delle dimensioni di mm. 150×25.
- b) I contrassegni recheranno impressi a stampa le parole: «Imposta fabbricazione spiriti - Contrassegno di Stato per liquori.»

#### ARTICOLO II

##### Gradazione alcoolica

La misura della gradazione alcoolica sarà indicata sul contrassegno recante pure impressi a stampa una o più lettere dell'alfabeto e i numeri della rispettiva serie.

### ARTICOLO III

#### Tipi di contrassegni

- a) I suddetti contrassegni appariranno in sei differenti colori secondo il quantitativo del liquido contenuto nel recipiente e precisamente:
- A) fino a un quarto di litro;
  - B) da oltre un quarto di litro fino a mezzo litro;
  - C) da oltre mezzo litro fino a quattro quinti di litro;
  - D) da oltre quattro quinti di litro fino a un litro;
  - E) da un litro fino a un litro e mezzo;
  - F) da un litro e mezzo e non eccedenti i due litri.
- b) Il prezzo di ciascun contrassegno è fissato in lire 5.—

### ARTICOLO IV

#### L'applicazione della capsula e dei contrassegni

- a) I recipienti muniti del contrassegno su menzionato debbono essere chiusi a macchina con tappo e capsula;
- b) qualsiasi sostituzione della capsula è proibita;
- c) il contrassegno deve essere attaccato a cura della ditta rispettiva, intorno al collo del recipiente in modo da ricoprire, con (all'incirca) la metà della sua altezza, la capsula del recipiente.
- d) L'adesivo impiegato deve essere approvato, prima dell'uso, dall'Amministrazione finanziaria.

### ARTICOLO V

#### Registri commerciali

Per il deposito, l'applicazione e il movimento delle fascette si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto 27 novembre 1933, No. 1604.

E' fatto altresì obbligo ai fabbricanti di tenere uno speciale registro di carico e scarico dei liquori alcoolici imbottigliati: dalla parte del carico saranno annotati, per ordine di data, i liquori imbottigliati, distintamente per tipo e quantitativo.

Nella seconda colonna rispettivamente dalla parte dello scarico, con l'osservanza dello stesso ordine cronologico su menzionato dovrà figurare il tipo del liquore venduto e il nominativo dell'acquirente.

### ARTICOLO VI

#### Confisca di liquori contraffatti o muniti di contrassegni irregolari

I recipienti contenenti liquori trovati nei depositi, negli esercizi di vendita o in circolazione, muniti di contrassegno contraffatto oppure attaccato con adesivi non debitamente autorizzati, saranno considerati di contrabbando. Si applicano altresì le disposizioni di cui al R. decreto 27 novembre 1933, No. 1604.

### ARTICOLO VII

#### Data di entrata in vigore del presente Ordine

Il presente Ordine entrerà in vigore con la data in cui sarà da me firmato.  
Trieste, li 21 marzo 1946.

**H. P. P. ROBERTSON,**

Colonnello O.B.E.

f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 99

PROVVEDIMENTI ECONOMICI IN FAVORE DELLA MAGISTRATURA E DELL'AVVOCATURA DI STATO

Ritenuta l'opportunità di concedere ai magistrati ed agli avvocati e procuratori dello Stato, che esercitano le loro funzioni nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate, in appresso chiamata «il Territorio», una speciale indennità di carica;

Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O. B. E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino:

ARTICOLO I

Indennità

Ai magistrati dell'ordine giudiziario ed agli avvocati e procuratori dello Stato, che esercitano le loro funzioni «nel Territorio» è assegnata, in aggiunta a tutti gli altri emolumenti che attualmente ad essi vengono corrisposti, una indennità mensile di carica, commisurata al loro grado gerarchico.

Per i magistrati e per gli avvocati e procuratori dello Stato che esercitano funzioni di grado superiore l'indennità compete nella misura inerente alla funzione esercitata.

ARTICOLO II

Importo dell'indennità

La quota mensile dell'indennità di cui all'articolo precedente è di:

- a) Lire seimila per il personale di grado III;
- b) Lire quattromilaottocento per il personale di grado IV;
- c) Lire tremilaottocento per il personale di grado V;
- d) Lire duemilanovecento per il personale dei gradi VI, VII e VIII;
- e) Lire duemilatrecento per il personale di grado IX;
- f) Lire millecinquecento per il personale dei gradi X e XI.

ARTICOLO III

Indennità per il personale fuori ruolo

L'indennità di cui agli articoli precedenti compete al personale ivi indicato, anche se collocato fuori del rispettivo ruolo organico.



## ARTICOLO IV

### Indennità ridotta

Quando, secondo le leggi in vigore, compete una quota di stipendio ovvero assegni corrispondenti ad una quota del medesimo, anche l'indennità di carica sarà corrisposta in misura proporzionata alla quota.

## ARTICOLO V

### Decorrenza dell'indennità

L'indennità stabilita dal presente Ordine sarà corrisposta con decorrenza 1 novembre 1945.

## ARTICOLO VI

### Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Dato a Trieste, addì 2 aprile 1946.

**H. P. P. ROBERTSON,**

Colonnello O.B.E.

f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

## 13 CORPO

---

### Ordine N. 103

#### ASSEGNI INTEGRATIVI DELLE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

Ritenuto giusto e necessario, nelle attuali circostanze, concedere un aumento delle indennità di disoccupazione nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso designata quale «Territorio»);

Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O. B. E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

o r d i n o :

#### ARTICOLO I

##### Concessione di un aumento delle indennità di disoccupazione

##### SEZIONE 1:

- a) Con effetto dal 1 gennaio 1946 agli aventi diritto entro il Territorio all'indennità di disoccupazione prevista dall'art. 19 del R. D. L. 14 aprile 1939, No. 636, convertito con modificazioni nella Legge 6 luglio 1939, No. 1272, è concesso per il periodo di godimento di detta indennità un assegno integrativo di Lire

30.— per ogni giornata indennizzata, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

- b) Con effetto dal 1 gennaio 1946 ai suddetti aventi diritto, è concesso inoltre un assegno integrativo di Lire 5.— per ogni figlio a carico, per il quale aspetti la maggiorazione, di cui al secondo comma dell'art. 19 del R. D. L. 14 aprile 1939, No. 636.

#### SEZIONE 2:

Gli assegni integrativi di cui sopra sono corrisposti unitamente all'indennità giornaliera di disoccupazione in conformità alle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennità stessa.

#### SEZIONE 3:

Per coloro che al 1 gennaio 1946 già godevano dell'indennità di disoccupazione, gli assegni integrativi sono limitati al numero residuo di giornate indennizzabili a partire dalla medesima data.

### ARTICOLO II

#### Contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori

##### SEZIONE 1:

Al pagamento degli assegni integrativi previsti dal presente Ordine Generale, si provvede col contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, in conformità alle Leggi vigenti in materia.

##### SEZIONE 2:

- a) Tale contributo è fissato nella misura del 4% (quattro per cento) della retribuzione lorda ed è per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori.
- b) L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 29 dicembre 1945.

##### SEZIONE 3:

La base per il calcolo del suddetto contributo ed i limiti della retribuzione mensile dei lavoratori per la determinazione del contributo devono essere conformi alle disposizioni emanate con l'Ordine Generale No. 47 di data 20 marzo 1946.

### ARTICOLO III

#### Entrata in vigore dell'Ordine

Salvo per quanto diversamente disposto nel presente Ordine, questo entrerà in vigore alla data della sua firma.

Trieste, addì 5 aprile 1946.

**H. P. P. ROBERTSON,**

Colonnello O.B.E.

f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

**Ordine N. 104**

**ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA TUBERCOLOSI — ASSEGNI INTEGRATIVI**

Ritenuto giusto e necessario di provvedere per un aumento delle indennità cui hanno diritto gli assistiti dall'Assicurazione obbligatoria per la tubercolosi e di apportare alcune modifiche alla Legge relativa in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso designata quale «Territorio»);

Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzione di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

**ordino :**

**ARTICOLO I**

**Assegni integrativi**

SEZIONE 1 — a) Entro il Territorio, a tutti i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, compresi i maestri elementari ed i direttori didattici, che hanno diritto all'indennità per la tubercolosi prevista dall'art. 16 del R. Decreto Legge 14 aprile 1939 N. c. 636, e dall'art. 3 del R. Decreto Legge 21 Dicembre 1938, No. 2202, è concesso, per il periodo di godimento di tale indennità, un assegno integrativo di Lire 30.— per ogni giorno di corresponsione dell'indennità stessa.

b) E' concesso inoltre un assegno integrativo di Lire 5.— per ogni figlio per il quale spetta la maggiorazione di cui all'art. 16 del R. Decreto Legge 14 aprile 1939, No. 636, che si applica agli effetti del presente articolo.

c) Agli assicurati non aventi persone di famiglia a carico, spetta, durante il loro ricovero in luogo di cura, un assegno di Lire 10.— giornaliero per il periodo massimo di due anni disposto in appresso.

SEZIONE 2 — a) La corresponsione degli assegni integrativi disposti nella precedente sezione di questo articolo, decorre dall'1 settembre 1945. Nel caso in cui l'assicurato sia deceduto successivamente a tale data ma anteriormente alla data del presente Ordine, gli assegni maturati saranno corrisposti agli aventi diritto superstiti.

b) Gli assegni integrativi sono corrisposti unitamente all'indennità normale per la tubercolosi con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennità stessa.

**ARTICOLO II**

**Estensione della durata dell'indennità per tubercolosi**

SEZIONE 1 — Il periodo massimo di corresponsione della indennità per tubercolosi previsto in sei mesi nell'art. 25 del regolamento approvato con R. D. 7 giugno 1928, No. 1343, e nell'art. 3 del R. D. L. 21 dicembre 1938, No. 2202 è elevato, entro il Territorio, a due anni. Tale aumento è applicabile anche agli assegni integrativi disposti nell'articolo precedente del presente Ordine.

SEZIONE 2 — La corresponsione dell'indennità fino al raggiungimento del periodo massimo stabilito nella precedente sezione è dovuta anche a coloro che abbiano già beneficiato dell'indennità in base alle disposizioni precedenti anche di carattere amministrativo.

## ARTICOLO III

### Contributi

SEZIONE 1 — Al pagamento degli assegni integrativi di cui all'articolo I del presente Ordine, ed alla copertura degli attuali maggiori oneri inerenti al ricovero in luoghi di cura si provvede con un contributo del 4% delle retribuzioni lorde, da pagarsi, secondo le norme qui di seguito precisate, in aggiunta ai contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi concernente lavoratori e precisamente dal R. D. L. 14 aprile 1939, No. 636, ed a quelli stabiliti per i maestri elementari e per i direttori didattici dall'art. 4 del R. D. L. 21 dicembre 1938, No. 2202.

SEZIONE 2 — Il contributo è posto per metà a carico dei lavoratori e per metà a carico dei datori di lavoro.

L'obbligo del versamento del detto contributo decorre dal primo periodo di paga successivo al 29 dicembre 1945.

SEZIONE 4. — Nei riguardi dei maestri elementari e dei direttori didattici il contributo di cui sopra è riscosso secondo le norme stabilite dall'art. 4 del R. D. L. 21 dicembre 1938, No. 2202, e dagli articoli 4, 5 e 6 del regolamento per l'esecuzione del R. D. L. sopracitato, approvato con R. D. 13 settembre 1940, No. 1603.

SEZIONE 5 — Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia, siano uomini, donne o bambini, il contributo sarà determinato, accertato e riscosso con la procedura prevista dal R. D. L. 28 novembre 1938, No. 2138, convertito con modificazioni nella Legge 2 giugno 1939, No. 739 e dai Regi Decreti 24 settembre 1940, No. 1949 e No. 1954.

SEZIONE 6 — Per la determinazione degli elementi, delle condizioni e dei limiti massimi delle retribuzioni dei lavoratori soggette a tale contributo, si applicano le disposizioni dell'Ordine Generale No. 47, intitolato Contributi per gli Assegni familiari, di data 20 marzo 1946, che a tutti gli effetti si considerano qui interamente riportate.

## ARTICOLO IV

### Adempimento dell'Ordine

Salvo per quanto diversamente disposto, per l'adempimento del presente Ordine si osservano le disposizioni del R. D. L. 4 Ottobre 1935, No. 1827, e del R. D. L. 14 aprile 1939, No. 636.

## ARTICOLO V

### Penalità

Per le infrazioni alle norme del presente Ordine, si applicano le penalità previste dall'art. III dell'Ordine (Generale) No. 102, intitolato «Contributi integrativi per l'aumento delle pensioni di invalidità e vecchiaia», di data 5 aprile 1946, che ad ogni effetto si considerano qui interamente riportate.

## ARTICOLO VI

### Entrata in vigore dell'Ordine

Il presente Ordine, salvo per quanto in esso diversamente disposto, entra in vigore con la data della mia firma.

Trieste, li 8 aprile 1946.

H. P. P. ROBERTSON,

Colonnello O.B.E.

f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 108

**EMISSIONE DI NUOVE MARCHE PER CONCESSIONI GOVERNATIVE ED ATTI AMMINISTRATIVI E LORO CARATTERISTICHE**

Premesso che si è considerato opportuno emettere nuove marche per concessioni governative ed atti amministrativi, in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate, (qui appresso chiamate «Territorio»),

Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzioni di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

**o r d i n o :**

**ARTICOLO I**

**Descrizione delle marche per concessioni governative**

Le marche per concessioni governative ed atti amministrativi da Lire 5.—, 10.—, 20.— e 30.— sono del formato di carta di mm. 30×48 e del formato stampa di mm. 27×45.

Il disegno è composto da una cornicetta circolare posta al centro della marca, che racchiude l'effigie di una Dea, vista di tre quarti su fondo tratteggiato.

In alto è posta una targhetta con la dicitura «CONCESSIONI» in nero su fondo bianco e sotto questa vi è un cartiglio con la dicitura «GOVERNATIVE» pure in nero su fondo bianco.

In basso vi è un altro cartiglio con la dicitura su due righe «ATTI AMMINISTRATIVI» in nero su fondo bianco; sotto ancora vi è una targa nella quale è posto il valore in cifre in nero su fondo a linee orizzontali nere.

Il tutto è racchiuso da una cornice ondulata delle sopradette dimensioni, composta da un motivo a linea bianca. Ai quattro angoli della marca vi sono quattro circoletti nei quali è ripetuto il valore, in cifre, in bianco su fondo nero.

Le marche sono stampate in calcografia, su carta filigranata a ruote alate, nei quattro colori:

Lire 5.— verde oliva

Lire 10.— grigio

Lire 20.— rosa

Lire 30.— verde

**ARTICOLO II**

**Circolazione delle nuove marche**

Le marche per la riscossione della tassa di bollo sulle concessioni governative ed atti amministrativi attualmente esistenti continueranno ad usarsi fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

La vendita per le nuove marche per concessioni governative ed atti amministrativi avrà principio a misura che gli Uffici del Registro e gli Enti incaricati della distribuzione dei valori bollati ne saranno provvisti.

### ARTICOLO III

#### Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore nel «Territorio» alla data in cui sarà da me firmato.  
Datato a Trieste, li 5 aprile 1946.

**H. P. P. ROBERTSON,**

Colonnello O.B.E.

f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

## GOVERNO MILITARE ALLEATO

### 13 CORPO

---

## Ordine N. 110

### UNIVERSITA' DI TRIESTE — NORME PER L'AUMENTO E PER LA ESENZIONE DALLE TASSE, SOPRATASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI—

Premesso che si è considerata la necessità di apportare un aumento alle tasse, soprattasse e contributi scolastici dovuti per l'immatricolazione all'Università di Trieste, e per disciplinare l'esenzione da dette tasse, soprattasse e contributi scolastici, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamata «Territorio»):

Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzione Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

#### o r d i n o :

#### ARTICOLO 1

##### Aumento delle tasse, soprattasse e contributi

A decorrere dall'anno accademico 1945-46, tutte le tasse, soprattasse e contributi scolastici stabiliti per l'immatricolazione all'Università di Trieste, sono aumentati del cento per cento.

#### ARTICOLO 2

##### Esenzione o riduzione di tasse

A decorrere dall'anno accademico 1945-46, gli studenti di disagiata condizione economica, possono essere esentati, con decisione del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Trieste, dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi scolastici.

Tale esenzione sarà concessa come segue:

a) per l'immatricolazione al 1.º anno accademico: esenzione totale qualora lo studente ha ottenuto, nel titolo di studio secondario richiesto per l'immatricolazione, una media di nove decimi; esenzione per la metà, se la media è di otto decimi.

b) per l'iscrizione agli anni di corso successivi: esenzione totale se lo studente non è mai stato rimandato (respinto) ed abbia superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla Facoltà per l'anno precedente o di un diverso piano di studi giudicato equivalente dalla Facoltà stessa, riportando una media di nove decimi e non meno di otto decimi per ogni esame; esenzione per la metà, se la votazione per ogni esame è di almeno otto decimi.

c) per l'ammissione all'esame di laurea o diploma: esenzione totale dalla relativa soprattassa o esenzione per la metà della stessa, in base ai voti riportati negli esami dell'ultimo anno li corso, nei modi di cui alla lettera b).

d) Per il rilascio del diploma finale di studio: esenzione totale o esenzione per la metà della tassa, secondo che, oltre a soddisfare alle condizioni di cui alla precedente lettera c) per l'esenzione totale o parziale del pagamento della soprattassa per l'esame di laurea o diploma, lo studente abbia superato tale esame con un voto di nove decimi o rispettivamente otto decimi.

### ARTICOLO 3

#### Condizione economica della famiglia

La condizione economica della famiglia dello studente, il quale chiede la esenzione dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi, sarà accertata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, con ogni mezzo che riterrà utile allo scopo, e chiedendo, ove occorra, le necessarie informazioni agli Uffici Finanziari dello Stato.

### ARTICOLO 4

#### Restrizioni sulle concessioni

L'esenzione dalle tasse, soprattasse e contributi di cui al precedente Art. 2, non sarà concessa agli studenti nelle seguenti circostanze:

- a) se è stata loro inflitta una punizione disciplinare nel corso dell'anno accademico;
- b) agli studenti esterni o agli studenti ripetenti;
- c) agli studenti che, già provvisti di una laurea o diploma, riprendano l'iscrizione per il conseguimento di un'altra laurea o diploma; ma è concessa invece agli studenti delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali.

### ARTICOLO 5

#### Esclusione di rimborsi

Per la concessione della esenzione dalle tasse, soprattasse e contributi, prevista dall'Art. 2 del presente Ordine, nessun rimborso è dovuto dal Governo Militare Alleato, 13.º Corpo, all'Università di Trieste.

### ARTICOLO 6

#### «Cassa scolastica»

La «Cassa scolastica» che fu istituita presso la detta Università, secondo le norme dell'Art. 55 del R. D. 30 settembre 1923, No. 2102, è soppressa a decorrere dall'anno accademico 1945-46.

### ARTICOLO 7

#### Contributi degli studenti stranieri

Rimane in vigore la disposizione dell'Art. 156 del Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con R. Decreto 31 agosto 1933, No. 1592, per ciò che riguarda l'esonerazione dal pagamento di metà di tutte le tasse e soprattasse scolastiche concesso agli studenti universitari di cittadinanza straniera.

## ARTICOLO 8

### Abrogazione degli altri provvedimenti

A decorrere dall'anno accademico 1945-46 è abrogato qualunque altro provvedimento che prevede la esenzione dalle tasse, sopratasse e contributi nell'Università di Trieste, con o senza rimborso da parte dello Stato.

## ARTICOLO 9

### Sopratassa speciale d'iscrizione

Fino a contraria disposizione, l'ammontare della sopratassa speciale di iscrizione istituita dal R. D. Legge 21 giugno 1938, No. 1114, modificato con la legge 16 marzo 1942, No. 294, è incamerato dall'Università di Trieste, che lo farà figurare fra le entrate ordinarie del proprio bilancio.

## ARTICOLO 10

### Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio nel giorno in cui sarà da me firmato Trieste, li 9 aprile 1946.

**H. P. P. ROBERTSON,**

Colonnello O.B.E.

f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

## 13 Corpo

---

## Ordine N. 111

### MODIFICAZIONI DELLE PENE PER IL CONTRABBANDO E LE CONTRAVVENZIONI SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Premesso che si è considerato opportuno modificare le pene per il contrabbando e le contravvenzioni sul Monopolio dei sali e dei tabacchi in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso denominate «Territorio»)

Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzioni di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

**o r d i n o :**

## ARTICOLO I

### Annullamento

Gli Articoli 75, 76, 77, 79, 88, 89, 96, 100 e 101 primo comma della legge 17 luglio 1942, No. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi, sono annullati.



## ARTICOLO II

### Multe proporzionali per il contrabbando

Fuori dei casi preveduti dagli Articoli III, IV e V, il colpevole di contrabbando di sali o tabacchi, è punito:

- 1) con la multa da Lire 500.— a Lire 1000.— quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera un chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da Lire 100.— a Lire 400.— per ogni chilogrammo in più.
- 2) con la multa da Lire 600.— a Lire 1200.— quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera un chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da Lire 200.— a Lire 1000.— per ogni chilogrammo in più. La multa è ridotta alla metà quando si tratta di prodotti derivati dal tabacco o di succedanei del tabacco.
- 3) con la multa da Lire 100.— a Lire 200.— quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera un chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da Lire 10.— a Lire 30.— per ogni chilogramma in più.

## ARTICOLO III

### Pene per l'alterazione e mescolanza dei generi di Monopolio

Nel caso di contrabbando prevedute nell'Art. 71 della Legge No. 907 del 17 luglio 1942, il colpevole è punito con la multa da Lire 1000.— a Lire 10.000.—, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi.

## ARTICOLO IV

### Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione

1) Chiunque semina abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da Lire 400.— a Lire 2000.—.

2) Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da Lire 500.— a Lire 1000.—, quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da Lire 10 a Lire 30.—.

3) Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco, è punito con la multa da Lire 600.— a Lire 1200.— quando le piante coltivate sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da Lire 30.— a Lire 50.—.

4) Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, è soggetto soltanto alla pena pecuniaria stabilita per il trapiantamento abusivo.

5) Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate è soggetto soltanto alla pena pecuniaria stabilita per la coltivazione abusiva.

## ARTICOLO V

### Pene per la detenzione di meccanismi ed utensili

Chiunque detiene meccanismi e utensili che a termine dell'Art. 72 della Legge No. 907 del 17 luglio 1942, debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchi, è punito con la multa da Lire 100 a Lire 2000.—.

## ARTICOLO VI

### **Attingimento di acque salse — Asportazione di sabbia da terre salifere — Asportazione di acqua di mare**

Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli attinge acqua dalle sorgenti o pelle salse, è punito con l'ammenda da Lire 100.— a Lire 500.—.

È punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere.

## ARTICOLO VII

### **Bagnatura dei generi di Monopolio**

I ricevitori, i magazzinieri, le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei generi di Monopolio, i conduttori e gli appaltatori di trasporti, i quali sottopongono a bagnatura il sale o il tabacco, sono puniti con l'ammenda da Lire 400.— a Lire 4000.—, senza pregiudizio delle pene stabilite dalle altre leggi.

## ARTICOLO VIII

### **Vendita di generi di Monopolio senza autorizzazione od acquisti da persone non autorizzate alla vendita**

Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, vende o pone in vendita generi di Monopolio è punito con l'ammenda da Lire 100.— a Lire 500.— se trattasi di sali; da Lire 500 a Lire 5000.— se trattasi di tabacchi.

2) Chiunque acquista generi di Monopolio da persona non autorizzata alla vendita è punito con l'ammenda da Lire 100.— a Lire 500.—.

## ARTICOLO IX

### **Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del Monopolio del sale**

È punito con l'ammenda da Lire 200.— a Lire 2000.— chiunque viola le norme stabilite dalla Legge No. 907 del 17 luglio 1942, concernente i seguenti soggetti:

- 1) la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano autorizzate dall'Amministrazione;
- 2) l'introduzione o il deposito dei sali nei punti franchi;
- 3) l'introduzione ad uso delle industrie dei sali dalle isole italiane escluse dal Monopolio e dagli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato;
- 4) l'impiego di sali ceduti alle industrie menzionate negli Articoli 20 e 21 della Legge No. 907 del 17 luglio 1942;
- 5) il trasporto, il deposito e la detenzione dei sali nei casi previsti nell'Articolo 27 della Legge No. 907 del 17 luglio 1942.

## ARTICOLO X

### **Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del Monopolio dei tabacchi**

È punito con l'ammenda da Lire 400.— a Lire 8000.— chiunque viola le norme stabilite dalla Legge No. 907 del 17 luglio 1942, concernente i seguenti soggetti:

- 1) l'introduzione o il deposito dei tabacchi nei punti franchi;
- 2) le operazioni di cernita e condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei punti franchi;
- 3) la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;

4) il trasporto, il deposito o la detenzione dei tabacchi lavorati nei casi preveduti nell'Articolo 57 della Legge No. 907 del 17 luglio 1942.

#### ARTICOLO XI

##### **Violazioni per cui non è stabilita una speciale pena**

Per qualunque violazione delle norme di questo Ordine, per il quale la legge stessa non prevede alcuna pena, si applica l'ammenda da Lire 40.— a Lire 2000.—.

#### ARTICOLO XII

Il presente Ordine entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta».

Datato a Trieste, li 10 aprile 1946.

**H. P. P. ROBERTSON,**

Colonnello O.B.E.

f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

## **GOVERNO MILITARE ALLEATO**

### **13 CORPO**

## **Ordine N. 112**

### **TARIFFA DEI PREZZI DI PASSAGGIO E NOLI MASSIMI STABILITI PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI E MERCI — MODIFICHE APPORTATE ALL'ORDINE GENERALE No. 12**

Ritenuta l'opportunità e la necessità di chiarificare la disposizione concernente la tariffa, di cui all'Ordine Generale No. 12, di data 24 agosto 1925, che istituisce l'Ufficio Gestione Navi (Ugena) allo scopo di controllare il trasporto di merci e passeggeri a mezzo navi in arrivo o in partenza da porti trovantisi nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate,

Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzioni di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

**o r d i n o :**

#### ARTICOLO I

##### **MODIFICA APPORTATA ALLA SEZIONE 5 DELL'ORDINE GENERALE No. 12**

SEZIONE 1 — Il punto 1 della Sezione 5 dell'Ordine Generale No. 12 intitolato «Noli» è modificato nel seguente modo:

L'Ugena potrà con l'approvazione del Governo Militare Alleato fissare e di volta in volta modificare i prezzi o noli massimi da conteggiarsi per il trasporto di passeggeri o merci a mezzo navi.

In nessun caso l'applicazione del massimo limite di tali prezzi o noli potrà essere interpretato come obbligatorio.

Potranno essere conteggiati prezzi o noli inferiori al limite massimo stabilito.

SEZIONE 2 — Restano ferme, a tutti gli effetti di legge, le rimanenti disposizioni dell'Ordine Generale No. 12.

## ARTICOLO II

### Data dell'entrata in vigore del presente Ordine

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da firmato.

Trieste, li 10 aprile 1946.

**H. P. P. ROBERTSON,**

Colonnello O.B.E.

f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

## 13 CORPO

### Ordine N. 113

#### DETERMINAZIONE DEI NOLI MASSIMI PER IL TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI CON AUTOVEICOLI — MODIFICA ALL'ORDINE No. 25

Atteso che si ritiene opportuno e necessario chiarire una disposizione concernente le tariffe contenute nell'Ordine No. 25 di data 1 ottobre 1945, istitutivo del Centro Autotrasporti per il controllo degli autoveicoli adibiti al trasporto di merci nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate,

Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzioni di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

**o r d i n o :**

#### ARTICOLO I

##### Modifica all'Articolo V dell'Ordine No. 25

SEZIONE 1 — La suddivisione No. 1 dell'articolo V dell'Ordine No. 25, intitolata «Tariffa dei noli» è modificata secondo quanto segue:

Previa approvazione del Governo Militare Alleato, il Centro Autotrasporti pubblicherà una tariffa dei noli massimi per il trasporto di merci e materiali con autoveicoli e potrà rivedere o modificare tali noli secondo quanto riterrà necessario. In nessun caso tali noli massimi potranno essere ritenuti quali noli minimi da applicarsi. Si potranno applicare noli inferiori ai massimi stabiliti.

SEZIONE 2 — Restano ferme tutte le altre disposizioni dell'Ordine No. 25.

#### ARTICOLO II

##### Entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, addì 10 aprile 1946.

**H. P. P. ROBERTSON,**

Colonnello O.B.E.

f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 114

**IMPOSTE SUI TERRENI E SUL «REDDITO AGRARIO» — MODIFICAZIONI ALL'ORDINE GENERALE No. 25**

Premesso che si è considerato necessario di fare certe modificazioni all'Ordine Generale No. 25 in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate «Territorio»):

Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzioni di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

**o r d i n o :**

**ARTICOLO I**

**Abrogazione degli articoli 22 e 25 dell'Ordine Generale No. 25**

Gli articoli 22 e 25 dell'Ordine Generale No. 25 sono abrogati con il presente Ordine.

**ARTICOLO II**

**Imposta sui terreni e sul reddito agrario**

SEZIONE 1 — A decorrere dal 1 gennaio 1946 i redditi imponibili dominicale e agrario sui terreni determinati in applicazione al R. D. L. 4 aprile 1939, No. 589, convertito nella Legge 29 giugno 1939, No. 976, sono rivalutati moltiplicandoli per il coefficiente tre.

SEZIONE 2 — Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria immobiliare di cui al R. D. L. 5 ottobre 1936, No. 1743, convertito nella Legge 14 gennaio 1937, No. 151, e successive modificazioni, il valore dei terreni resta immutato.

**ARTICOLO III**

**Riduzione di aliquote**

SEZIONE 1 — A decorrere dal 1 gennaio 1946 l'aliquota dell'imponibile sui terreni è ridotta dal 15% al 10% del reddito imponibile.

SEZIONE 2 — A decorrere dall'anno 1946 l'aliquota erariale dell'imposta sul reddito agrario è ridotta dal 30% al 10% del reddito imponibile.

**ARTICOLO IV**

**Entrata in vigore**

Il presente Ordine Generale entra in vigore in questo Territorio il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta.

Trieste, addì 11 aprile 1946.

**H. P. P. ROBERTSON,**

Colonnello O.B.E.

f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

## Ordine N. 115

### **MODIFICHE APPORTATE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO ED EMENDAMENTI ALL'ORDINE GENERALE No. 36**

Premesso che si è considerato opportuno e necessario di apportare alcune modifiche all'imposta di consumo stabilita nell'Ordine Generale No. 36 di data 15 gennaio 1946 nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il «Territorio»);

Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzioni di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

**o r d i n o :**

#### ARTICOLO I

#### **Modifiche apportate alla Tariffa «A» allegata all'Ordine Generale No. 36**

Le aliquote massime delle imposte di consumo imponibili nel Territorio e adottate nella Tariffa «A» allegata e facente parte integrante dell'Ordine Generale No. 36 (articolo II) sono modificate nel modo seguente, mentre è conformemente emendata la Tariffa «A»:

#### V I N I

	Unità di misura	Imposta in Lire
VINI COMUNI . . . . .	hl	500.—
Vi si comprendono tutti i vini ad esclusione di quelli indicati appresso, in fusti o in altri recipienti, di gradazione alcoolica uguale o superiore ai cinque gradi e inferiore ai 21 gradi dell'alcolometro di Guy Lussac.		
VINI FINI . . . . .	hl	1000.—
Vi si comprendono tutti i vini speciali, quali il Vermut, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, moscati, aleatici e malvasie, — passati e non passati), i vinsanti, i vini liquorosi in genere, i vini aromatici e gli aperitivi (a base di vino), la cui gradazione alcoolica non sia superiore ai ventun gradi.		
VINI IN BOTTIGLIA . . . . .	una	10.—
Si considerano vini in bottiglia ermeticamente chiuse, portanti indicazioni, mediante etichette o impressione sul vetro, della qualità del vino o del nome della ditta preparatrice del prodotto.		
VINI SPUMANTI IN BOTTIGLIA . . . . .	una	50.—

#### C O M B U S T I B I L I

ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE . . . . .	Ew.o	0.06
---	------	------

## ARTICOLO II

### Data dell'entrata in vigore

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, li 11 aprile 1946.

**H. P. P. ROBERTSON,**

Colonnello O.B.E.

f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

## GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORPO

### Ordine N. 116

#### COMPENSO DOVUTO AI MESSI NOTIFICATORI PER L'ACCERTAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE

Premesso che si è considerato opportuno fissare il compenso dovuto ai messi per le notificazioni relative all'accertamento e la liquidazione delle imposte dirette ed indirette, in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate «l'territorio»);

Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzioni di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

**ordino :**

#### ARTICOLO I

##### Ammontare dei compensi

Il compenso dovuto ai messi notificatori del Comune e degli Uffici Finanziari esecutivi, per la notificazione di qualsiasi atto relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle Imposte Dirette ed Indirette, è fissato in Lire 2.— (due) quando la notifica è eseguita nei Comuni con popolazione non eccedente i 100.000 abitanti ed in Lire 4.— (quattro) nei Comuni con oltre 100.000 abitanti.

#### ARTICOLO II

Questo Ordine entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 13 aprile 1946.

**H. P. P. ROBERTSON,**

Colonnello O.B.E.

f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORPO

## Ordine N. 117

### AUMENTO DEI COMPENSI PER ATTI ESECUTIVI PROMOSSI DAGLI ESATTORI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Premesso che si considerato necessario aumentare i compensi per atti esecutivi promossi dagli Esattori delle Imposte Dirette in connesso con la riscossione di tali imposte;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino :

#### ARTICOLO I

##### Aumento di compensi

Con effetto dal 1.º maggio 1946 i compensi da percepirsi dagli esattori a carico dei contribuenti morosi per gli atti esecutivi regolati dalla legge, saranno i seguenti:

PER DEBITO		COMPENSO	
non eccedente L.		L.	
50.—		10.—	
da » 50.05	a L.	100.—	» 20.—
» » 100.05	» »	200.—	» 30.—
» » 200.05	» »	500.—	» 65.—
» » 500.05	» »	1.000.—	» 110.—
» » 1.000.05	» »	2.000.—	» 180.—
» » 2.000.05	» »	5.000.—	» 300.—
» » 5.000.05	» »	10.000.—	» 450.—
» » 10.000.05	» »	25.000.—	» 600.—
» » 25.000.05	» »	50.000.—	» 700.—
» » 50.000.05	» »	100.000.—	» 850.—
» » 100.000.05	» »	250.000.—	» 1.000.—
» » 250.000.05	» »	500.000.—	» 1.200.—
» » 500.000.05	» »	1.000.000.—	» 1.500.—
» » 1.000.005.—	ed oltre		» 2.000.—

Il compenso non potrà mai superare il 50 per cento del debito.

#### ARTICOLO II

##### Data dell'entrata in vigore del presente Ordine

Eccetto per quanto specificatamente disposto nel precedente articolo, quest'Ordine entrerà in vigore nella data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 17 aprile 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili



**Ordine N. 118**

**CORSO D'ADDESTRAMENTO PER INSEGNANTI SLOVENI A GORIZIA**

Poichè vi è necessità di un considerevole numero di insegnanti qualificati di lingua slovena per le scuole elementari slovene, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamata il Territorio)

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

**o r d i n o :**

**ARTICOLO I**

**Istituzione di un corso d'addestramento per insegnanti sloveni**

SEZIONE 1 — a) E' istituito per l'anno scolastico 1945-46 un corso di addestramento per insegnanti sloveni presso l'Istituto Magistrale Sloveno di Gorizia, con lingua di insegnamento slovena.

b) Lo scopo di questo corso è di preparare i candidati all'insegnamento nelle scuole elementari slovene del Territorio.

SEZIONE 2 — Le condizioni per l'ammissione dei candidati al suddetto corso, il programma di studio ed i relativi regolamenti saranno determinati con istruzioni da emanarsi dall'Ufficiale Capo della Divisione per l'Educazione del Governo Militare Alleato.

SEZIONE 3 — a) Il corso avrà la durata di sei mesi.

b) Il corso si concluderà con un esame finale, che sarà considerato equivalente all'esame di abilitazione magistrale per l'insegnamento in lingua slovena.

c) Terminato il corso, e superato l'esame con profitto, i candidati saranno qualificati al temporaneo incarico di insegnanti nelle scuole elementari slovene con lingua d'insegnamento slovena.

SEZIONE 4 — All'atto dell'ammissione al corso i candidati hanno diritto allo stipendio di insegnanti elementari di prima nomina (Ruolo B Grado XII).

SEZIONE 5 — Il corso si svolgerà sotto la vigilanza e la direzione del Preside dell'Istituto Magistrale Sloveno di Gorizia.

**ARTICOLO II**

**Entrata in vigore**

Il presente Ordine entra in vigore alla data del 1.º aprile 1946.

Trieste, 21 aprile 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 119

**ISTITUZIONE DI UN CONSIGLIO DI DISCIPLINA TEMPORANEO PER DIRETTORI DIDATTICI ED INSEGNANTI DI SCUOLE MEDIE E SECONDARIE**

Considerata la necessità di istituire un Consiglio di disciplina nei confronti dei direttori didattici e degli insegnanti di Istituti di istruzione media e secondaria nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il «Territorio»)

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili nel Territorio,

**o r d i n o :**

**ARTICOLO I**

**Istituzione e funzionamento di un Consiglio di disciplina**

SEZIONE 1 — Col presente Ordine viene istituito un Consiglio di disciplina temporaneo per i provvedimenti disciplinari da prendersi nei confronti di direttori didattici e insegnanti di Istituti d'istruzione media e secondaria del Territorio.

SEZIONE 2 — Il Consiglio sarà composto da un presidente e da sei altri membri da nominarsi, come segue, dal Governo Militare Alleato:

- a) Fungerà da presidente un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al V, da proporsi per iscritto al Governo Militare Alleato dal Presidente della Corte d'Appello di Trieste.
- b) Vicepresidente sarà il sovrintendente scolastico delle scuole di Trieste o il suo sostituto.
- c) Due direttori didattici di scuola media, membri.
- d) Due insegnanti di scuola media, membri.
- e) Due ispettori scolastici, membri.

SEZIONE 3 — Per ogni procedimento disciplinare il Consiglio di disciplina sarà composto dal presidente, dal vicepresidente, da uno dei direttori didattici di scuola media e da un membro fra gli insegnanti e rispettivamente fra gli ispettori, da designarsi dal presidente.

SEZIONE 4 — Il Consiglio di disciplina sarà un ente di carattere temporaneo, come temporanea sarà la nomina dei componenti.

SEZIONE 5 — Le norme e la procedura della Commissione saranno, per quanto applicabili, quelle stabilite dai R. D. 6 maggio 1923 No. 1054, R. D. 30 dicembre 1923 No. 2960 e R. D. 27 novembre 1924 No. 2367.

**ARTICOLO II**

**Entrata in vigore**

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.  
Trieste, 26 aprile 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J. A. G. D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
**ZONA DI TRIESTE**

---

**Ordine Amministrativo di Zona N. 16**

**NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CUI ALL'ORDINE No. 15 PER IL RILASCIO  
DI LICENZE COMMERCIALI, LICENZE PER MERCIAI E LIBRETTI DI LAVORO  
PER ARTIGIANI**

Io, J. C. SMUTS, Ten. Col., Commissario della Zona di Trieste, in conformità al potere conferitomi dall'Art. II dell'Ordine No. 15, con il presente

**o r d i n o :**

che le persone sottonominate siano designate membri delle Commissioni restaurate con tale Ordine:

**COMUNE DI SAN PIER D'ISONZO**

**1. — Commissione per il rilascio di licenze commerciali**

BAGON ROMANO fu Riccardo, rappresentante dei commercianti  
VISINTIN GEMMA di Angelo, » »  
BUIATTI UGO fu Giovanni, rappresentante dei lavoratori manuali e di concetto  
BENES CARLO di Arturo, » » » »

**2. — Commissione per il rilascio di licenze per i merciai**

VISINTIN ELIA fu Domenico, rappresentante dei commercianti  
PITTINI OSVALDO fu Osvaldo, » »  
BRAULIN FRANCESCO LUIGI fu Giuseppe, rappresentante dei merciai  
BUFFOLO Angelo fu Fortunato » »

**3. — Commissione per il rilascio di libretti di lavoro per artigiani**

AMBROSIG EUGENIO di Antonio, rappresentante degli artigiani  
NONNINO PRIMO di Lorenzo, rappresentante degli industriali  
MUSIG ALESSANDRO fu Ulderico, rappresentante degli impiegati dell'industria  
POIAN ANGELO fu Angelo, rappresentante degli impiegati del commercio.

**COMUNE DI STARANZANO**

**1. — Commissione per il rilascio di licenze commerciali**

ZANOLLA FERRUCCIO, rappresentante dei commercianti  
GALOPIN EUGENIO, » »  
BORTOLI UMBERTO, rappresentante dei lavoratori manuali e di concetto  
RUSTIGNOLI TOMASO, » » » »

2. — Commissione per il rilascio di licenze per i merciai

GALOPIN Alessandro, rappresentante dei commercianti

VISINTIN LUIGI » »

MORI GUSTAVO, rappresentante dei merciai

DEMARCHI FRANCESCO, rappresentante dei merciai

3. — Commissione per il rilascio di libretti di lavoro per artigiani

SATTOLO ALFONSO, rappresentante degli artigiani

FACCHINI ETTORE, rappresentante degli industriali

CUCUT LORENZO, rappresentante degli impiegati dell'industria

ROSSI ERMANNÒ, rappresentante degli impiegati del commercio

Data: 11 aprile 1946.

**J. C. SMUTS**

Ten. Col.

Commissario di Zona, Trieste

---

ZONA DI GORIZIA

## Ordine di Zona N. 79

### **NOMINA NELLA SOTTO-COMMISSIONE PER LA FISSAZIONE DEI PREZZI**

Dato che una Sotto-Commissione per la fissazione dei prezzi è stata nominata in virtù dell'Ordine di Zona No. 69 datato 13 marzo 1946

perciò Io, **JAMES E. LONG**, Maggiore C.M.P., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia con ciò

#### **o r d i n o**

che

1. — Il Signor Angelo Mlecnik sia in virtù di questo Ordine esonerato quale membro della Sotto-Commissione per la fissazione dei prezzi per la Zona di Gorizia.

2. — Il Dott. **EDMONDO CANDUTTI** sia in virtù di questo Ordine nominato quale membro della Sotto-Commissione per la fissazione dei prezzi per la Zona di Gorizia.

Datato a Gorizia il 26 aprile 1946.

**JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P.**  
Commissario di Zona

# ZONA DI POLA

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
ZONA DI POLA

---

**Ordine di Zona N. 9**

**RETTIFICA ALL'ORDINE DI ZONA No. 8 — CONTROLLO DEL COMITATO ALLOGGI SUI LOCALI DI COMMERCIO: NEGOZI, DEPOSITI, MAGAZZINI, UFFICI PUBBLICI, RISTORANTI, OSTERIE**

Poichè è conveniente dare delle disposizioni per il controllo degli uffici pubblici, ristoranti, osterie, della popolazione civile della Zona di Pola, occupata dalle Forze Armate Alleate (in seguito denominata territorio occupato),

Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo

**o r d i n o :**

quanto segue:

I termini e le condizioni dell'Ordine di Zona No. 8, emesso il 13 febbraio 1946, con il quale i membri del Comitato per i negozi, depositi e magazzini, saranno estesi per quanto riguarda i locali da usarsi come uffici pubblici, ristoranti, osterie ed altri luoghi con funzioni e caratteri simili.

Inoltre tutte le clausole contenute nell'Ordine No. 8, emesso il 13 febbraio 1946, saranno applicate per i locali da usarsi come uffici pubblici, ristoranti, osterie ed altri luoghi con funzioni e caratteri simili.

Datato: Pola, 12 aprile 1946.

**E. S. ORPWOOD** - Lt. Col.  
Commissario di Zona, Pola

---

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
ZONA DI POLA

---

**Ordine di Zona N. 11**

**RESTRIZIONI SULL'ENERGIA ELETTRICA**

1. — Essendo stata superata la situazione d'emergenza, Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola,

**o r d i n o :**

che tutte le restrizioni sull'uso dell'elettricità siano soppresse.

2. — L'Ordine No. 7 è con questo mezzo annullato.

3. — Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Datato: Pola, 23 aprile 1946.

**E. S. ORPWOOD** - Lt. Col.  
Commissario di Zona, Pola



**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
**ZONA DI POLA**

---

**Ordine Amministrativo di Zona N. 39**

**NOMINA DEL LIQUIDATORE DELLA «R. AZIENDA ISOLE BRIONI»**

1. — Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, ORDINO che il

Dott. PETRONIO BARTOLOMEO

sia nominato quale Liquidatore della «R. Azienda Isole Brioni».

2. — Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Datato: Pola, 13 aprile 1946.

**E. S. ORPWOOD** - Lt. Col.  
Commissario di Zona, Pola

---

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
**ZONA DI POLA**

---

**Ordine Amministrativo di Zona N. 40**

**NOMINA DEL COMITATO PROVINCIALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA ZONA DI POLA**

1. — Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo **NOMINO** il seguente Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana per la Zona di Pola:

Presidente: Avv. **BENUSSI GIOVANNI** — Vicepresidente: Sig. **BALDINI ROMANO**  
— Membri: Ing. **MARTINOLI BRUNO**, Rag. **LOCCHI RUGGERO**, Rag. **CELLA ANTONIO**,  
Ing. **DRAHOS PIETRO**, Rag. **COSTESSI LUIGI**.

2. — Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Datato: Pola, 17 aprile 1946.

**E. S. ORPWOOD** - Lt. Col.  
Commissario di Zona, Pola

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
ZONA DI POLA

---

**Ordine Amministrativo di Zona N. 41**

**NOMINA DEL DOTT. MARIO AMBROSI A VICE-CAPO ISPETTORE DELL'AGRICOLTURA DI ZONA**

1. — Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO il

Dott. MARIO AMBROSI

quale Vice-Capo Ispettore dell'Agricoltura di Zona, Gruppo A - Grado 10°.

2. — Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Datato: Pola, 17 aprile 1946.

**E. S. ORPWOOD** - Lt. Col.  
Commissario di Zona, Pola

---

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
ZONA DI POLA

---

**Ordine Amministrativo di Zona N. 42**

**NOMINA DI ADELMO RADIN A CAPO UFFICIO DISTRIBUZIONE MEZZI TECNICI DI PRODUZIONE PER L'ISPettorato Provinciale DELL'AGRICOLTURA DI ZONA**

1. — Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, NOMINO il

Sig. ADELMO RADIN

quale Capo Ufficio distribuzione mezzi tecnici di produzione per l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Zona, avventizio di III categoria.

2. — Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Datato: Pola, 17 aprile 1946.

**E. S. ORPWOOD** - Lt. Col.  
Commissario di Zona, Pola

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA DI POLA

---

## Ordine Amministrativo di Zona N. 43

### NOMINA DELLA COMMISSIONE PENSIONI

1. — Facendo seguito ai poteri conferitimi dall'Ordine No. 63, Art. I, Sezione 2, Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO le seguenti persone a funzionare nella Commissione Pensioni di Pola:

Presidente: Dott. GIOVANNI KIRCHMAYER, Presidente del Tribunale;

Membri: Dott. DOMENICO COMPATANGELO, Intendente di Finanza, Rag. ROBERTO DE BERNARDO, Ragioniere Capo dell'Intendenza di Finanza; Dott. ATTILO PALLAGA, Medico Provinciale; Rag. DINO MALENCHINI, Direttore dell'Ufficio Provinciale del Tesoro.

2. — Quest'Ordine avrà effetto immediato.

Datato: Pola, 20 aprile 1946.

**E. S. ORPWOOD** - Lt. Col.  
Commissario di Zona, Pola

---

## PARTE III

# SEZIONE CIVILE - INSERZIONI

## IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Visto l'Ordine Generale 20 ottobre 1945 No. 20 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 7 di detto Governo in data 1.º dicembre 1945;

Visto che, pertanto «a norma dell'Art. IV parte I.a, del citato Ordine Generale» il Consiglio dell'Ordine dei Medici debba essere composto di sette membri;

### o r d i n a

che l'assemblea generale degli iscritti all'Albo professionale dei Medici della Provincia di Trieste, per la prima elezione dei sette componenti il Consiglio dell'Ordine, secondo le norme dettate dal citato Ordine Generale No. 20, abbia luogo rispettivamente nel giorno 1.º giugno 1946, ore 18, in prima convocazione, e, se del caso, nel giorno 8 giugno 1946, ore 18, in seconda convocazione, nella sala della Biblioteca del locale Ospedale maggiore, e

### d e s i g n a :

il Dott. Almerigo D'Este a presiedere detta assemblea.

La presente ordinanza sarà pubblicata, a cura dei richiedenti, per due volte nel giornale «La Voce Libera» di Trieste ed una volta nella Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato, e ciò almeno 15 giorni prima della data della prima convocazione.

Trieste, il 29 aprile 1946.

Il Presidente del Tribunale: **F. de Dottori**

---

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Per il giorno 31 maggio 1946 ore 10 nella sede sociale col seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

Deliberazioni di cui all'art. 2364 Codice Civile.

**ALABARDA**

**Industria Dolciaria Triestina S. A.**

---

SOCIETA' DI NAVIGAZIONE MARCO U. MARTINOLICH

Capitale Lire 4.200.00.—

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 11 del 3 giugno 1946 in Trieste, presso Associazione Armatori Giuliani al N. 1 di Via Dante per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1) Trasferimento di sede.

**Il Consiglio di Amministrazione**

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

## I N D I C E

### PARTE I

#### Comando di Trieste

Ordine Generale	Pag.
No. 52 Aumento delle pensioni e degli assegni di guerra .....	3
<b>Ordine</b>	
No. 84 Agevolazioni tributarie per la ricostruzione di edifici danneggiati da eventi bellici — Supplemento all'Ordine Generale N. 31 .....	14
No. 90 Nuove disposizioni per i contrassegni di Stato per i liquori..	15
No. 99 Provvedimenti economici in favore della Magistratura e dell'Avvocatura dello Stato .....	17
No. 103 Assegni integrativi delle indennità di disoccupazione .....	18
No. 104 Assicurazione obbligatoria per la tubercolosi — Assegni integrativi .....	20
No. 108 Emissione di nuove marche per concessioni governative ed atti amministrativi e loro caratteristiche .....	22
No. 110 Università di Trieste — Norme per l'aumento e per la esenzione dalle tasse, soprattasse e contributi scolastici.....	23
No. 111 Modificazioni delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni sul monopolio dei sali e dei tabacchi .....	25
No. 112 Tariffa dei prezzi di passaggio e noli massimi stabiliti per il trasporto di passeggeri e merci — Modifiche apportate all'Ordine Generale N. 12 .....	28
No. 113 Determinazione dei noli massimi per il trasporto di merci e materiali con autoveicoli — Modifica all'Ordine N. 25 .....	29
No. 114 Imposte sui terreni e sul „reddito agrario“ — Modificazioni all'Ordine Generale N. 25 .....	30
No. 115 Modifiche apportate all'imposta di consumo ed emendamenti all'Ordine Generale N. 36 .....	31
No. 116 Compenso dovuto ai messi notificatori per l'accertamento e la liquidazione delle imposte dirette ed indirette .....	32
No. 117 Aumento dei compensi per atti esecutivi promossi dagli esattori delle imposte dirette .....	33
No. 118 Corso d'addestramento per insegnanti sloveni a Gorizia ..	34
No. 119 Istituzione di un Consiglio di disciplina temporaneo per direttori didattici ed insegnanti di scuole medie e secondarie..	35

## PARTE II

### Zona di Trieste

Ordine amministrativo di Zona	Pag.
No. 16 Nomina delle Commissioni di cui all' Ordine N. 15 per il rilascio di licenze commerciali, licenze per merciai e libretti di lavoro per artigiani .....	38

### Zona di Gorizia

Ordine di Zona	
No. 79 Nomina nella sotto-commissione per la fissazione dei prezzi	40

### Zona di Pola

Ordine di Zona	
No. 9 Rettifica all' Ordine di Zona N. 8 — Controllo del Comitato Alloggi sui locali di commercio: negozi — depositi — magazzini — uffici pubblici — ristoranti — osterie .....	42
No. 11 Restrizioni sull'energia elettrica .....	42

#### Ordine amministrativo di Zona

No. 39 Nomina del liquidatore della „R. Azienda Isole Brioni“....	43
No. 40 Nomina del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana per la Zona di Pola .....	43
No. 41 Nomina del dott. Carlo Ambrosi a Vice-Capo Ispettore della Agricoltura di Zona .....	44
No. 42 Nomina di Adelmo Radin a Capo Ufficio distribuzione mezzi tecnici di produzione per l' Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura di Zona .....	44
No. 43 Nomina della Commissione pensioni .....	45

## PARTE III

SEZIONE CIVILE — INSERZIONI .....	46
-----------------------------------	----